



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRARI

Seduta del 12/05/2020

FATTO

La parte ricorrente, in sede di ricorso, afferma quanto segue:

- è contitolare di n. 2 Buoni Fruttiferi Postali serie Q/P;
- sul retro dei buoni è previsto che a partire dal 21° anno, per ogni successivo bimestre maturato, l'intermediario corrisponderà fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione:
 - la somma di lire 129.075, per il buono da Lit 500.00;
 - la somma di lire 280.150 per il buono da Lit 1.000.00;
- tale clausola non è stata modificata dal timbro stampigliato sul retro, il quale ha variato solo i rendimenti relativi ai primi venti anni;
- al momento della liquidazione, ha ricevuto la somma di €. 8.382,03, che è inferiore a quanto dovuto dall'intermediario;
- la sentenza della Cassazione n. 13979/2007 ha stabilito che le condizioni del saggio di interesse, riportate a tergo, prevalgono su quelle previste dal decreto ministeriale pro tempore;
- per i primi 20 anni sono stati applicati correttamente i tassi stampigliati, mentre per l'ultimo decennio non è stato corrisposto l'importo bimestrale riportato sul titolo, in contrasto con la predetta decisione della Suprema Corte;
- va tutelato il legittimo affidamento del risparmiatore, poiché la clausola sopra evidenziata, costituisce l'unica vera fonte che consentiva al consumatore di conoscere la misura degli interessi corrispettivi, relativamente agli ultimi dieci anni



dei titoli, considerato che alla data di emissione non esisteva la normativa che ha introdotto i fogli informativi;

Chiede pertanto di vedere applicate le condizioni riportate a tergo del certificato.

L'intermediario resistente, in sede di controdeduzioni, afferma quanto segue:

- i buoni in controversia risultano regolarmente appartenere alla serie ordinaria "Q" istituita con D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28.06.1986;
- i buoni sono stati emessi utilizzando i moduli cartacei della precedente serie "P" e, in applicazione dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, sono stati apposti due timbri: uno sul fronte recante l'indicazione della serie del Buono ed uno sul retro contenente i nuovi tassi di interesse;
- il D.M. 13 giugno 1986, istitutivo della Serie Q, stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno (12,00%);
- il D.M. ha stabilito i nuovi tassi di interesse sino al 20° anno perché, per il resto, la disciplina non era mutata in quanto, per il periodo dal 21° al 30° anno, seguitava ad essere prevista la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto, e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e nel timbro;
- alla scadenza è stato corrisposto al sottoscrittore esattamente quanto stabilito dagli art. 4 e 5 del D.M. citato e dalle tabelle ivi allegate;
- la Suprema Corte di Cassazione ha più volte precisato (cfr. Cass. SS.UU. nn. 3963/19 e 13979/07 e Cass. n. 27809/05) che i Buoni Fruttiferi Postali non costituiscono titoli di credito, ma sono titoli di legittimazione ai sensi degli artt. 2002 e ss. c.c. Ne consegue, pertanto, che ai Buoni Fruttiferi Postali non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, tipici, invece, dei titoli di credito;
- in particolare, la recente sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 3963/19 ha ribadito che secondo la disposizione del DPR n. 156/73 la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti Buoni;
- il legittimo affidamento del risparmiatore risulta, pertanto, infondatamente invocato, in quanto il sottoscrittore dei Buoni conosceva i tassi di rendimento applicabili all'intera durata trentennale del Buono, come stabiliti dal DM o, comunque, avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019);
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia (buoni emessi su moduli di serie non più in vigore e senza indicazioni relative alla nuova serie e ai nuovi rendimenti) e comunque esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse;
- i giudici di merito, con molteplici sentenze e ordinanze hanno affermato che, in casi analoghi a quello di specie, il sottoscrittore non aveva motivi di ritenere che i rendimenti non fossero quelli stabiliti dal D.M, mentre usando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto e dovuto accertarlo.



L'intermediario resistente chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In tema, con decisione n. 6142/20 del 3/4/2020, il Collegio di Coordinamento ha formulato i seguenti principi di diritto:

“A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.

Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.”

“B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto.”

Le parti concordano sulla qualificazione dei buoni come appartenenti alla serie “Q/P” in quanto, pur presentando il modello della precedente serie “P”, sono stati emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986. Coerentemente, essi riportano l'indicazione “serie Q/P” sul fronte e la stampigliatura dei nuovi rendimenti sul retro.

Parte ricorrente domanda il rimborso dei buoni in oggetto con applicazione degli interessi secondo quanto riportato sul retro di ciascun titolo (con particolare riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno).

L'intermediario ritiene che, rispetto a quanto indicato sul titolo in questione, debbano prevalere i criteri di calcolo degli interessi indicati nel D.M. 13.06.1986.

Nel caso di specie la mancata applicazione delle condizioni riportate sul titolo comporta condizioni peggiorative nei confronti del cliente in sede di restituzione degli interessi relativi al periodo indicato.

La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario.

Si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5674/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007 - ha riconosciuto che *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”*.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul



titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/ 2014).

Anteriormente all'emissione del suddetto buono, come si è detto, è entrato in vigore il DM 13.06.1986, il quale stabilisce, per quanto interessa in questa sede, che *“con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”* (art. 4). *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”* (art. 5).

Nella *“Tabella dei saggi di interesse dei buoni postali fruttiferi della serie ordinaria distinta dalla lettera «Q»”* allegata al precitato decreto, come riconosce lo stesso intermediario convenuto nelle sue controdeduzioni, è previsto espressamente - per il buono da Lire 1.000.000 - il saggio di interesse del 13,00% dal 1° al 5° anno; del 9,00% dal 6° al 10° anno; del 10,50% dal 11° al 15° anno; del 12,00% dal 16° al 20° anno e , infine, del 12,00% dal 21° al 30° anno (più precisamente, su quest'ultimo punto, il tasso del 12% nella tabella è previsto testualmente *“dopo il 20° annoper ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*).

Orbene nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, il buono nella parte anteriore è stato correttamente individuato dall'ufficio postale, mediante la timbratura in basso a destra e in alto a sinistra, con la serie *“Q/P”* (tale dicitura si affianca quindi a quella originaria P).

Sempre sul retro risulta essere stato apposto - rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo (v. *supra*) – un nuovo timbro. Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno (laddove, come si è visto, la tabella ministeriale specificava il tasso di interessi anche per il periodo dal 21° al 31° anno).

Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo ove si legge, come detto, *“L. 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*.

Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo (*“L. 258.150 per ogni successivo bimestre...”*), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013). Come rilevato in motivazione dalla menzionata Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979 *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”*.

Infine, sempre con riguardo alla disciplina fiscale cui sono soggetti i buoni fruttiferi postali, l'art. 2 del D. Lgs. 1° maggio 1996 n. 239 ha previsto che *“Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50 per cento, gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1”*, tra cui vi rientrano anche i buoni fruttiferi postali. Pertanto, in virtù della normativa da ultimo richiamata, i buoni fruttiferi postali emessi sino al 20 settembre 1986 sono esenti, quelli emessi tra il 21 settembre 1986 ed il 30 agosto 1987 sono soggetti ad una ritenuta fiscale dimezzata pari al 6,25 %, quelli emessi dal 25 settembre 1987 al 31 dicembre 1996 sono soggetti ad una ritenuta fiscale pari al 12,5 %, quelli emessi dal 1° gennaio 1997 in poi sono soggetti ad imposta sostitutiva al 12,5 %. Ciò posto, diversamente da quanto preteso dalla parte ricorrente, i buoni fruttiferi postali di cui al ricorso sono soggetti alla ritenuta fiscale in quanto emessi successivamente alla data del 21 settembre 1986, trovando in particolare applicazione la ritenuta del 6,25 % per i buoni emessi in data 4 maggio 1987, 29 maggio 1987 e 22 luglio 1987, mentre si dovrà applicare la ritenuta del 12,5 % per i buoni emessi in data 21 settembre 1987 e 9 gennaio 1988.

In relazione a quanto precede questo Collegio riconosce il diritto del ricorrente a ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro del Buono in questione per quanto riguarda gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e accerta il diritto della parte ricorrente all'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei buoni della serie Q/P, per il periodo dal 21° al 30° anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA